

CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA

STATUTO



Tipografia Terme - Roma, Via Pietro Sterbini, 6

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 12 Settembre 1944.
Modificato dalle Assemblee dei Delegati del 10 e 11 dicembre 1945,
del 7 e 8 maggio 1946, del 4 dicembre 1946, del 3 dicembre 1947
e dell'11 luglio 1950

TITOLO I.

DELLA DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1.

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE. — E' costituita, con sede in Roma, la Confederazione generale dell'industria italiana.

ART. 2.

DELEGAZIONI TERRITORIALI. — La Confederazione, con deliberazione del Consiglio generale, può costituire proprie delegazioni o uffici staccati, ove se ne riconosca la necessità, con i compiti e secondo le direttive che saranno stabiliti dal Comitato di presidenza.

ART. 3.

SCOPO. — La Confederazione è apolitica ed ha per scopo:

a) lo studio dei problemi di interesse generale per l'industria nazionale e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, in coordinamento con le direttive espresse dalle singole associazioni aderenti;

b) lo studio dei problemi sindacali e la determinazione dei criteri da adottarsi per la loro risoluzione dando le diret-

tive e le autorizzazioni alle singole associazioni aderenti nei casi di trattative sindacali da parte di esse e restando le associazioni stesse strettamente vincolate a tali direttive;

c) la stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'industria; nonchè, su espressa delega, di contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie.

d) la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le associazioni aderenti, degli interessi generali dell'industria nazionale, rappresentandola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente, nonchè delle organizzazioni economiche e sindacali.

La Confederazione ha altresì lo scopo:

e) di contribuire, sempre in collaborazione con le associazioni aderenti, allo sviluppo dell'industria e dell'economia nazionale con lo studio e la risoluzione dei problemi relativi, tenute presenti le condizioni contingenti dell'industria stessa e le alte finalità del risorgimento nazionale;

f) di svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasto di interessi tra categorie industriali o per la conclusione di accordi economici fra le categorie stesse;

g) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza e di istruzione professionale per il miglioramento della produzione.

TITOLO II.

DELLE ASSOCIATE E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

ART. 4.

ASSOCIAZIONI. — La Confederazione è formata dalle associazioni industriali legalmente costituite, fra imprese o gruppi di imprese, che aderiscono ad essa ai sensi del presente Statuto.

Le associazioni aderenti e le aziende in esse associate possono valersi, nell'intestazione della corrispondenza e nei loro atti, del distintivo confederale costituito da un'aquila su una ruota dentata.

ART. 5.

AMMISSIONE. — L'associazione che domanda di far parte della Confederazione deve corredare la domanda con copia del proprio statuto ed eventuale regolamento, con l'elenco delle imprese aderenti e con gli altri elementi che le verranno richiesti.

Sulla ammissione delibera la Giunta esecutiva.

La Giunta può riesaminare le ammissioni già avvenute.

Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio generale da parte dell'associazione interessata.

ART. 6.

OBBLIGHI DEGLI ADERENTI - DURATA. — L'adesione alla Confederazione comporta l'obbligo dell'associazione aderente di osservare il presente statuto, nonchè le deliberazioni, comprese le direttive in materia sindacale, che saranno adottate dai competenti organi confederali.

Le associazioni di categoria e territoriali sono tenute a consultarsi e a prestarsi mutua collaborazione nell'esame, nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse, in collegamento, a loro volta, con la Confederazione.

Le associazioni aderenti, allorchè debbano decidere su argomenti di grande importanza che involgano questioni di principio o possono comunque recare pregiudizio ad altre categorie industriali, sono tenute a darne tempestiva notizia alla presidenza della Confederazione, la quale provvederà a impartire le necessarie istruzioni.

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata

tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 33.

Il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

ART. 7.

CONTRIBUTI. — L'associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione:

a) una quota di ammissione nella misura di L. 100.000 al momento dell'ammissione. La misura di questa quota può essere variata dall'assemblea;

b) un contributo annuo nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea della Confederazione su proposta della Giunta confederale.

Il contributo annuo è versato in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre. Per le associazioni che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre in corso al momento dell'ammissione.

Ove per qualsiasi motivo l'assemblea non potesse stabilire tempestivamente il contributo, resterà ferma fino alla nuova determinazione, salvo conguaglio, la misura del contributo dell'anno precedente.

ART. 8.

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA. — La qualità di associata cessa:

a) per lo scioglimento dell'associazione aderente, con ef-

fetto, quanto al pagamento del contributo, dalla fine dell'anno solare in corso alla data dello scioglimento;

b) per recesso, secondo quanto è previsto dall'art. 33;

c) per inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto, in base a deliberazioni della Giunta esecutiva adottata con il voto di almeno due terzi dei membri presenti.

Contro questa deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea.

TITOLO III.

DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 9.

ELENCAZIONE. — Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 10.

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA E VOTI. — L'assemblea è costituita dai delegati delle associazioni aderenti.

Ogni associazione designa per ciascuna assemblea i propri delegati, scelti fra i propri soci, i quali dispongono congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del con-

tributo annuo dovuto dall'associazione stessa come all'art. 7, secondo la seguente tabella:

Per la parte del contributo compresa:

fino a	L. 50.000 . . .	1 voto;
da L. 50.000 a L. 250.000 . . .		1 voto per ogni 50 mila lire o frazione superiore a L. 25.000;
da L. 250.000 a L. 1.500.000 . . .		1 voto per ogni 250 mila lire o frazione superiore a L. 125.000;
da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 . . .		1 voto per ogni 500 mila lire o frazione superiore a L. 250.000;
oltre L. 5.000.000		1 voto per ogni 1.250.000 lire o frazione superiore a L. 625.000.

I delegati non possono essere più di due per il primo scaglione, di quattro per il secondo, di sei per il terzo, di otto per i successivi.

La ripartizione dei voti fra i rappresentanti di ciascuna associazione è stabilita di volta in volta dall'associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i suoi voti disponga uno solo dei suoi delegati.

Le associazioni che non sono in regola con i pagamenti del contributo non possono partecipare all'assemblea.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto; più associazioni possono delegare le stesse persone, tenendo però presente che ad una stessa persona non possono essere date più di tre deleghe.

All'assemblea partecipano anche i membri della Presidenza e della Giunta esecutiva, nonchè i Revisori dei conti, ma

senza diritto di voto, salvo che ad essi non competa quali delegati delle associazioni.

Nei casi in cui avvenissero variazioni a carattere generale nell'entità dei contributi, la Giunta esecutiva provvederà a modificare la scala dei valori di cui sopra in modo che rimangano invariati i relativi rapporti.

ART. 11.

ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta esecutiva o ne facciano richiesta tante associazioni che dispongano complessivamente di almeno un decimo del totale dei voti che spettano a tutte le associate.

I voti spettanti in assemblea, ove questa sia riunita entro il primo quadrimestre dell'anno solare, vengono calcolati in base ai contributi pagati durante l'anno precedente.

Per le assemblee che abbiano luogo successivamente i voti sono calcolati in base ai contributi pagati per il trimestre od i trimestri precedenti, ragguagliati ad anno.

ART. 12.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea è convocata dalla Giunta esecutiva mediante raccomandata spedita alle associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata mediante telegramma, spedito almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

ART. 13.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. — L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutte le associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno il decimo dei voti spettanti a tutte le associate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti non tenendosi calcolo degli astenuti. La modalità di votazione è stabilita di volta in volta dal Presidente dell'assemblea, salvo che per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'assemblea non decida alla unanimità di provvedervi diversamente.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento della Confederazione provvedono i successivi articoli 33 e 34.

ART. 14

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE. — L'assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e in caso di assenza o di impedimento dal più anziano di età dei vice-presidenti.

Il Presidente all'inizio della riunione chiama uno dei delegati o un notaio a funzionare da Segretario dell'assemblea e designa due delegati per la firma del verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due delegati designati come sopra.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA. — Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e relative deliberazioni;
- b) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi di cui all'art. 7;
- c) la nomina del Presidente confederale e quella dei revisori dei conti e dei liquidatori;
- d) lo scioglimento della Confederazione e le modificazioni dello Statuto;
- e) la determinazione delle direttive di massima dell'azione confederale.

ART. 16

CONSIGLIO GENERALE. — Hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Generale le Associazioni di categoria a carattere nazionale, costituite tra imprese o gruppi di imprese che esercitano lo stesso ramo di attività industriale e le Associazioni a carattere territoriale costituite da imprese o gruppi di imprese che esercitano la loro attività in una determinata zona, nonché, in considerazione della particolare loro organizzazione, le Associazioni regionali sindacali tra le imprese elettriche.

I casi particolari sono di competenza della Giunta Esecutiva e rispettivamente del Consiglio Generale, secondo quanto è disposto dall'art. 5.

Il Consiglio generale è formato da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali di categoria e delle associazioni territoriali scelti fra i propri soci.

Del Consiglio generale fanno parte il Presidente, i vicepresidenti confederali e i componenti della Giunta esecutiva.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In seno al Consiglio generale, ai rappresentanti delle associazioni spetta un numero di voti uguale a quello assegnato alle medesime in assemblea.

La ripartizione dei voti fra i due rappresentanti di ciascuna associazione è stabilita di volta in volta dall'associazione interessata.

Nelle riunioni del Consiglio generale è ammessa la rappresentanza per delega tra i membri, che deve risultare per iscritto. Ogni membro non può avere più di tre deleghe.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce almeno una volta al semestre e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente più anziano di età.

Per la convocazione del Consiglio generale e per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si osservano le norme stabilite per l'assemblea. Tuttavia per la validità in seconda convocazione occorre la presenza di tanti membri che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i componenti del Consiglio.

Il Consiglio:

a) delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'industria nazionale seguendo le direttive di massima stabilite dall'assemblea;

b) dispone per quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari;

c) elegge da due a sei Vice presidenti;

d) elegge i membri della Giunta Esecutiva secondo le norme di cui all'articolo seguente: le vacanze che eventual-

mente si verificassero in seno alla Giunta durante il biennio della sua costituzione verranno integrate, sino al massimo di un quinto dei suoi componenti, dalla Giunta stessa, salvo ratifica del Consiglio Generale;

e) nomina il Segretario generale della Confederazione su proposta della Giunta.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da due membri del Consiglio designati dal Presidente all'inizio della riunione.

ART. 17.

GIUNTA ESECUTIVA. — La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai Vice presidenti confederali e dai membri eletti dal Consiglio generale; questi ultimi sono così ripartiti:

a) al complesso delle associazioni territoriali di ogni regione, i cui associati abbiano alle loro dipendenze più di 5.000 dipendenti controllati, spetta un rappresentante in Giunta, se il numero complessivo dei dipendenti stessi è inferiore a 70.000; spettano due rappresentanti se tale numero è maggiore;

b) dieci posti in Giunta sono attribuiti a titolari di piccole aziende industriali associate in Associazioni aderenti alla Confederazione;

c) al complesso delle Associazioni di categoria spetta, in Giunta, un numero di posti proporzionale, in ragione dei dipendenti controllati, a quello spettante, complessivamente alle rappresentanze qualificate di cui ai comma precedenti. Due terzi di detti posti spettano, fino a concorrenza, uno per ciascuna, alle Associazioni nazionali di categoria aventi il maggior numero di dipendenti controllati; l'altro terzo spetta al complesso delle altre Associazioni nazionali di categoria;

d) il Consiglio Generale, inoltre, elegge venti componenti della Giunta in un'apposita lista di industriali associati.

Le elezioni hanno luogo su liste composte di candidati così designati:

LISTA DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI. — Ogni associazione territoriale partecipante al Consiglio Generale designa un candidato per la rappresentanza del gruppo regionale del quale fa parte. Due o più associazioni possono designare, congiuntamente o separatamente, la stessa persona. Qualora il numero dei candidati risultasse inferiore al doppio dei posti spettanti a ciascun gruppo regionale, nella lista relativa verranno inclusi i rappresentanti nel Consiglio generale delle associazioni territoriali che non abbiano fatta designazione od, occorrendo, tutti quelli del gruppo stesso.

LISTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. — Ogni Associazione di categoria che abbia diritto alla propria rappresentanza in Giunta designa da un minimo di due ad un massimo di quattro candidati. Le altre Associazioni di categoria potranno ciascuna designare un candidato per il complesso dei posti ad esse riservati: più associazioni potranno fare la stessa designazione.

LISTA DELLA PICCOLA INDUSTRIA. — Il Comitato nazionale della piccola industria designa, come candidati, venti titolari di piccole imprese scelti nel suo seno.

LISTA DELLE RAPPRESENTANZE GENERALI. — Comprende i candidati proposti da membri del Consiglio generale che, nel loro insieme, dispongano di almeno un quinto della totalità dei voti spettanti alle associazioni confederate. A questi effetti ogni membro del Consiglio generale può sottoscrivere non più di trenta candidature.

Nella lista delle associazioni territoriali e in quella delle associazioni di categoria verranno indicate, in corrispondenza ai singoli candidati, le associazioni proponenti.

La proclamazione degli eletti di ciascuna lista e, nel seno della lista *a*) per ciascun gruppo regionale, e nel seno della lista *c*) per ciascuna associazione di categoria aventi diritto a rappresentanza, è fatta in base al maggior numero dei voti riportati, qualunque esso sia.

Le elezioni potranno avvenire in uno o più tempi, secondo quanto verrà stabilito dal Presidente del Consiglio generale.

Il numero dei dipendenti controllati dalle associazioni confederate, ai fini delle lettere a) e c) precedenti, è accertato dal Comitato permanente per gli affari organizzativi dividendo l'ammontare dei contributi, corrisposti dalle singole associazioni nell'esercizio precedente a quello durante il quale avviene la elezione della Giunta, per:

— la quota pro-capite stabilita per la corrispondente categoria, nel caso delle associazioni nazionali di categoria;

— la quota media pro-capite risultante dal complesso dei contributi corrisposti dalle associazioni territoriali.

ART. 18.

COMITATI PERMANENTI. — La Giunta costituisce Comitati permanenti per i seguenti rami di attività della Confederazione:

— per gli affari organizzativi;

— per gli affari sindacali, previdenziali e sociali;

— per gli affari economici.

La Giunta avrà facoltà di provvedere alla costituzione di altri Comitati permanenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

Per i problemi della piccola industria si avvarrà della Commissione centrale di cui all'art. 27.

I Comitati permanenti sono organi tecnici di consultazione su tutte le questioni di loro specifica competenza. I componenti di ogni singolo Comitato potranno essere scelti anche al di fuori della Giunta, fra persone particolarmente versate nelle materie di competenza del Comitato stesso. Il numero dei componenti di ogni Comitato sarà fissato dalla Giunta esecutiva, con prevalenza di propri membri.

I membri dei Comitati permanenti dureranno in carica due anni. Ogni Comitato permanente nomina un proprio Presidente tra i suoi componenti che siano membri della Giunta esecutiva.

ART. 19.

GIUNTA ESECUTIVA. — I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può chiamare a partecipare alla riunione persone di particolare competenza in argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 20.

RIUNIONI DELLA GIUNTA. — La Giunta esecutiva si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata telegraficamente con cinque giorni di preavviso.

I membri della Giunta che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

ART. 21.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA. — Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente più anziano di età.

Alle riunioni della Giunta partecipano sempre i revisori dei conti, ma senza diritto di voto.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno quindici membri compresi quelli della presidenza (Presidente e Vice-presidenti) e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Le deliberazioni della Giunta sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa.

ART. 22.

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA. — La Giunta esecutiva:

a) coadiuva le associazioni aderenti nello svolgimento della loro attività al fine di dare un armonico indirizzo all'azione confederale;

b) provvede anche a mezzo di speciali enti ai servizi e alle pubblicazioni ritenute utili nel campo legale, tecnico, economico, finanziario e sindacale, nonchè in quello della previdenza e dell'istruzione tecnica e professionale;

c) attua quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni od organizzazioni in genere;

e) propone al Consiglio generale la nomina del Segretario generale della Confederazione;

f) nomina il Tesoriere della Confederazione e delibera su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'amministrazione ordinaria ed in caso di urgenza approva il bilancio preventivo, salvo ratifica dell'assemblea;

g) convoca l'assemblea a norma dell'articolo 12 e le sottopone qualsiasi argomento rientrando negli scopi della Confederazione e che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta stessa, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'assemblea.

ART. 23.

COMITATO DI PRESIDENZA. — In seno alla Giunta esecutiva vengono eletti dodici membri i quali unitamente al Presidente

confederale, che lo convoca e lo presiede ed ai Vice-presidenti, costituiscono il Comitato di presidenza.

Il Comitato di presidenza ha carattere consultivo o di affiancamento all'opera della presidenza.

Il Presidente chiamerà a partecipare alle sedute del Comitato di Presidenza i Presidenti dei Comitati permanenti e della Commissione centrale della piccola industria quando siano da trattarsi questioni di rispettiva competenza. Può inoltre chiamare a partecipare alle sedute stesse persone di particolare competenza nelle singole questioni da trattarsi.

ART. 24.

PRESIDENTE. — Il Presidente della Confederazione è eletto dall'assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli provvede, per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio generale, della Giunta esecutiva, all'amministrazione della Confederazione, prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività confederale, assume e dimette il personale e vigila sull'andamento degli uffici confederali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta esecutiva, alla quale deve però riferire nella prima sua adunanza.

Il Presidente può delegare ai Vice-presidenti o a determinati membri della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

I Vice Presidenti esercitano le attribuzioni ad essi delegate dal Presidente e lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività confederale.

Nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-presidente più anziano di età.

ART. 25.

SEGRETARIO GENERALE. — Il Segretario generale sovrintende a tutti gli uffici confederali e provvede al buon andamento dei servizi. Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Segretario generale partecipa, senza voto, alle riunioni degli organi della Confederazione.

ART. 26.

COMITATO NAZIONALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA. — E' costituito un Comitato nazionale per la piccola industria.

Il Comitato nazionale per la piccola industria è composto di un delegato per ciascuna Associazione territoriale, eletto a cura delle associazioni stesse fra i titolari delle piccole aziende associate.

Il Comitato nazionale per la piccola industria è convocato e presieduto dal Presidente confederale, ed ha le seguenti funzioni:

a) nomina la Commissione centrale per la piccola industria, formata da un minimo di venti ad un massimo di venticinque membri, scelti nel proprio seno, ivi compresi i rappresentanti nella Giunta esecutiva ai sensi della lettera b) dell'articolo 17 osservando, per quanto possibile, un criterio di equa rappresentanza regionale;

b) determina le direttive di massima dell'azione della Commissione centrale medesima;

c) designa tra i propri componenti i candidati per la elezione della Giunta esecutiva confederale in rappresentanza della piccola industria, in numero almeno doppio dei posti assegnati alla rappresentanza medesima.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta lo riten-

ga opportuno il Presidente della Confederazione o ne faccia istanza il Presidente della Commissione centrale per la piccola industria o almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Comitato nazionale dura in carica due anni.

ART. 27.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA. — La Commissione centrale per la piccola industria è convocata dal Presidente confederale su sua iniziativa od a richiesta del Presidente della Commissione centrale, ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La Commissione:

a) nomina, scegliendoli nel proprio seno, un Presidente, che sia membro della Giunta esecutiva, e due Vice presidenti;

b) esamina i problemi specificamente interessanti la piccola industria seguendo le direttive del Comitato nazionale, e esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l'industria e delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi della Confederazione;

c) designa rappresentanti della piccola industria tutte le volte che ne sia richiesta dagli organi direttivi confederali.

ART. 28.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. — L'assemblea nomina un Collegio di cinque revisori dei conti effettivi, nonchè due supplenti, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili, e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I revisori dei conti effettivi partecipano alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

I revisori dei conti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro mancanza.

ART. 29.

TESORIERE. — Il Tesoriere è nominato dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 22 e sovrintende alla gestione finanziaria dell'amministrazione confederale, in conformità al bilancio preventivo e riferisce alla Giunta esecutiva per la redazione del consuntivo.

TITOLO IV.

DEL FONDO COMUNE, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO

ART. 30.

FONDO COMUNE. — Il fondo comune della Confederazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 7;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della Confederazione stessa.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confederazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività confederale.

ART. 31.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO. — La Giunta esecutiva determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e per la gestione economica e finanziaria in genere del fondo comune.

ART. 32.

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO. — Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, insieme con le relazioni della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori dei conti.

La Giunta esecutiva deve presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Collegio dei revisori un mese prima della data fissata per l'assemblea.

TITOLO V.

DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 33.

MODIFICAZIONI STATUTARIE. — Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza spettante al complesso delle associate.

In casi particolari la Giunta esecutiva può sottoporre alle associate, mediante referendum fra le associate stesse, le modificazioni dello statuto da approvarsi con la stessa maggioranza.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi per raccoman-

data entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, per quanto riguarda il pagamento del contributo.

ART. 34.

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE. — Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

In tutti i casi l'assemblea, con la maggioranza di cui all'articolo 13, nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, e ne determina i poteri; determina altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali.
